



La giustizia minorile

Lo scopo principale della giustizia minorile è quello della riabilitazione e dell'integrazione delle persone minorenni nella società che, in quanto individui in crescita e con una personalità in evoluzione e plasmabile, possono riabilitarsi e reinserirsi nella società, se è dato loro modo di riacquistare o acquisire per la prima volta proprio quei principi etici che regolano un'armonica vita sociale.

Età della responsabilità penale

Le **Regole minime standard per l'amministrazione della Giustizia minorile** (vedi pag. 2) stabiliscono che la responsabilità penale "*non deve essere fissata ad un'età troppo bassa, tenendo presente la maturità emotiva, mentale e intellettuale*".

Molti Paesi hanno fissato questa età a 14 anni, come l'Italia, ma altri hanno stabilito età inferiori o non hanno fissato alcun limite. Negli USA¹ solo **26 Stati** su 50 hanno fissato un'età minima, e di questi **16** l'hanno posta a **10 anni**. La **Florida** ha fissato **7 anni** come età minima e lo **Stato di Washington** e **Arizona** a **8 anni**. In **Australia** l'età è **10 anni** (tranne che nei **Territori del Nord** dove è **12**), come in **Nuova Zelanda**. In Europa la maggior parte dei Paesi ha fissato il limite a **14 anni**. Hanno stabilito un'età maggiore **Finlandia, Islanda, Norvegia, Polonia, R. Ceca e Svezia (15)**. In **Francia** e in **Grecia** l'età minima è di **13 anni**, mentre è di **12 anni** in **Belgio, Olanda, Portogallo e Scozia**. **Irlanda, Inghilterra e Galles e Svizzera** hanno stabilito il limite per **poter perseguire penalmente i minori a 10 anni**.²

La giustizia minorile

I principi di giustizia minorile internazionali stabiliscono che le persone minorenni dichiarate colpevoli di un crimine debbano essere incarcerate come ultimo rimedio e per il periodo più breve possibile, poiché il carcere spesso non è una struttura idonea per il recupero sociale.

Se detenute, è indispensabile che non perdano i loro legami sociali e affettivi e perciò hanno il diritto di mantenere contatti con la famiglia e i loro legali.

Ragazze e ragazzi devono essere protetti dal **trauma della violenza** e quindi tenuti in luoghi separati dagli adulti per non essere a rischio di abusi. Hanno anche il diritto di non essere sottoposti a **trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti** che minano l'autostima e il senso di sé, indispensabili per una crescita armonica e positiva della personalità. In conclusione devono ricevere il rispetto dovuto alla vulnerabilità della loro età.

Il principio della riabilitazione vieta il carcere a vita e l'esecuzione di persone minorenni all'epoca del reato. Questo perché la condanna a morte nega qualsiasi riabilitazione e relega la giustizia a un ruolo esclusivamente punitivo. Nella pratica, **le tutele e le garanzie delle persone minorenni in detenzione sono molto spesso ignorate dagli Stati**: vengono detenute senza accusa né processo, è negato loro l'accesso a un legale o ai familiari, subiscono torture e maltrattamenti per estorcere loro confessioni, non sono processate da tribunali minorili e vengono imprigionate assieme agli adulti.

Il carcere

Ragazze e ragazzi in regime di detenzione dovrebbero essere ospitati in istituti appositamente organizzati per le loro necessità e il loro recupero.

Invece, in alcuni Paesi, sono tenuti nelle prigioni per adulti; e così frequentemente oggetto di abusi fisici o sessuali da parte dei detenuti adulti, correndo un più alto rischio di suicidio.

Le condizioni di vita

Talvolta le condizioni detentive sono molto preoccupanti per la loro salute e sicurezza. I centri di detenzione giovanile sono spesso collocati in vecchie carceri per adulti, con poco **calore, luce e ventilazione** e prive di strutture educative e ricreative. Spesso le condizioni insalubri e di sovraffollamento li espongono a malattie e problemi sanitari. La **mancanza di cibo adeguato** causa la malnutrizione o, in casi estremi, la morte. Molte persone minorenni detenute dipendono dai familiari per il cibo, o devono pagare le autorità per averne in quantità sufficiente.

¹ Fonte: National Juvenile Justice Network, *Minimum Age Laws for Juvenile Court Jurisdiction and Confinement*, July 2023,

² Fonte: Child Rights International Network (CRIN), <https://home.crin.org/issues/deprivation-of-liberty/minimum-age-of-criminal-responsibility>, 2026

Durante la detenzione, ragazze e ragazzi dovrebbero ricevere tutta l’assistenza individuale necessaria – *sociale, educativa, professionale, psicologica, medica e fisica* – di cui hanno bisogno in relazione all’età, al genere, alla personalità. Molto spesso però le istituzioni giovanili di custodia **si differenziano poco dalle carceri per adulti**. In molti casi mancano i fondi per l’assunzione e la formazione di insegnanti, formatori, assistenti sociali e psicologi che possono garantire un trattamento individualizzato e finalizzato al reinserimento sociale, e le persone detenute non hanno niente da fare per occupare proficuamente il loro tempo.

La violenza

Le autorità di numerosi Stati non assolvono inoltre al compito di vigilare sulle giovani persone detenute e di proteggerle dalla violenza inflitta intenzionalmente o causata da omissioni o negligenza, sia da parte delle guardie addette alla custodia che degli altri detenuti. Non è raro che siano picchiate o maltrattate per violazioni vere o presunte del regolamento carcerario, per ritorsione, per **mantenere il controllo ed esercitare potere** su di loro. Le punizioni possono quindi diventare un modo per **umiliarle** e spezzare la loro resistenza.

Pena di morte e minori

Nonostante il divieto, alcuni Paesi continuano a condannare a morte e a permettere le esecuzioni di persone minorenni. Queste esecuzioni rappresentano una percentuale molto bassa rispetto al numero totale di persone messe a morte nel mondo, ma il loro significato va ben oltre il semplice dato, e chiama in causa **l’impegno degli Stati a rispettare il diritto internazionale e le numerose forme di tutela** ormai riconosciute dalla comunità internazionale a protezione dei diritti delle persone minori. Dal 1990 al 2024 Amnesty ha documentato circa **176** esecuzioni di minorenni in 11 Paesi: Arabia Saudita, Cina, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Nigeria, Pakistan, Usa, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Yemen. Ritiene, inoltre, che persone minori all’epoca del reato condannate a morte negli anni passati, siano tuttora detenute nei bracci della morte in Arabia Saudita, Iran e Maldive. Grazie anche alla campagna di Amnesty International, nel 2005 la Corte Suprema Usa ha dichiarato incostituzionale l’applicazione della pena di morte per i minorenni all’epoca del reato, allineando in questo modo la legislazione agli standard internazionali riconosciuti.



La legislazione internazionale

Gli strumenti internazionali delle Nazioni Unite che si occupano della giustizia minorile sono le *Regole minime standard per l’amministrazione della Giustizia minorile (Regole di Pechino)* del 1985, le *Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyad)* e le *Regole per la protezione dei giovani privati della loro libertà*, entrambe del 1990 (*Regole dell’Avana*) e le *Linee guida per l’amministrazione della Giustizia minorile (Linee guida di Vienna)* del 1997.

Gli elementi di protezione e garanzia in esse presenti diventano **vincolanti** nell’art.37 della *Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza* del 1989 che **vieta l’imprigionamento a vita e la condanna a morte**. L’uso della pena di morte contro persone minori di 18 anni è proibito anche dal *Patto Internazionale sui diritti civili e politici* (art. 6(5) e altri trattati regionali.

Persone minorenni condannate e messe a morte (gennaio 2010- dicembre 2025)			
A n n o	N° esecuzioni minori	Esecuzioni totali	Paesi
2010	1	527*	Iran (1)
2011	7	676*	Iran (7)
2012	5	682*	Yemen (1), Iran (4)
2013	12	778*	Arabia Saudita (3), Iran (9)
2014	12	607*	Iran (12)
2014	9	1634*	Iran (4), Pakistan (5)
2016	2	1032*	Iran (2)
2017	6	993*	Iran (4), Sud Sudan (2)
2018	8	690*	Iran (7), Sud Sudan (1)
2019	7	657*	Iran (5), Arabia Saudita (1), Sud Sudan (1)
2020	3	483*	Iran (3)
2021	4	515*	Iran (3), Yemen (1)
2022	5	883*	Iran (5)
2022	5	1153*	Iran (5)
2024	8	1518*	Iran (4), Somalia (4)
2025	3	2707*	Arabia Saudita (2), Iran (1)

*esclusa la Cina